

Sentenza del Tribunale del 25 aprile 2018 — Perfumes y Aromas Artesanales/EUIPO — Aromas Selective (Aa AROMAS artesanales)

(Causa T-426/16) ⁽¹⁾

[«**Marchio dell'Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo Aa AROMAS artesanales — Marchio dell'Unione europea figurativo anteriore Aromas PERFUMARIA Beleza em todos os sentidos — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Identità o somiglianza dei servizi — Somiglianza dei segni — Pubblico di riferimento — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]**»]

(2018/C 200/42)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Perfumes y Aromas Artesanales, SL (Arganda del Rey, Spagna) (rappresentante: J. Botella Reyna, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: E. Zaera Cuadrado e A. Schifko, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Aromas Selective, SL (Dos Hermanas, Spagna) (rappresentanti: I. Temiño Ceniceros e J. Oria Sousa-Montes, avvocati)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quinta commissione di ricorso dell'EUIPO del 20 maggio 2016 (procedimento R 766/2015-5), relativa a un procedimento di opposizione tra la Aromas Selective e la Perfumes y Aromas Artesanales.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Perfumes y Aromas Artesanales, SL, è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dall'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) e dalla Aromas Selective, SL, incluse le spese indispensabili sostenute da quest'ultima dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO.

⁽¹⁾ GU C 364 del 3.10.2016.

Sentenza del Tribunale del 23 aprile 2018 — Verein Deutsche Sprache/Commissione

(Causa T-468/16) ⁽¹⁾

[«**Accesso ai documenti — Regolamento (CE) n. 1049/2001 — Documenti relativi a una decisione della Commissione in merito al cambiamento dell'aspetto della sala stampa del palazzo Berlaymont relativo alla limitazione dell'affissione alle sole lingue francese e inglese — Diniego parziale di accesso — Dichiarazione della Commissione relativa all'inesistenza di documenti — Presunzione di legittimità — Errore di diritto — Obbligo di motivazione**»]

(2018/C 200/43)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Verein Deutsche Sprache eV (Dortmund, Germania) (rappresentante: W. Ehrhardt, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: F. Erlbacher e F. Clotuche-Duvieusart, agenti)

Oggetto

Domanda basata sull'articolo 263 TFUE e diretta all'annullamento della decisione C(2016) 3714 final della Commissione, del 10 giugno 2016, vertente su una domanda di accesso, presentata dalla ricorrente, in forza del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001, L 145, pag. 43), a taluni documenti riguardanti una decisione della Commissione in merito al cambiamento dell'aspetto della sala stampa del palazzo Berlaymont a Bruxelles relativo alla limitazione dell'affissione alle sole lingue inglese e francese.

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *La Verein Deutsche Sprache eV è condannata alle spese.*

⁽¹⁾ GU C 371 del 10.10.2016.

Sentenza del Tribunale del 23 aprile 2018 — Vincenti/EUIPO

(Causa T-747/16) ⁽¹⁾

(«Funzione pubblica — Funzionari — Previdenza sociale — Parere della commissione di invalidità — Potere discrezionale dell'APN — Articoli 53 e 78 dello Statuto — Errore di valutazione — Obbligo di motivazione»)

(2018/C 200/44)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Guillaume Vincenti (Alicante, Spagna) (rappresentante: H. Tettenborn, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: A. Lukošūtė, agente)

Oggetto

Domanda basata sull'articolo 270 TFUE e diretta all'annullamento della decisione dell'EUIPO del 18 dicembre 2015 che rifiuta di riconoscere l'invalidità permanente totale del ricorrente e di dichiarare il suo collocamento a riposo.

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *Il sig. Guillaume Vincenti è condannato alle spese.*

⁽¹⁾ GU C 14 del 16.1.2017.